



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 86/20

Lussemburgo, 9 luglio 2020

Sentenza nelle cause riunite C-698/18 SC Raiffeisen Bank SA/JB
e C-699/18 BRD Groupe Société Générale SA/KC

Una normativa nazionale può prevedere un termine di prescrizione dell'azione giudiziale di restituzione di somme versate in forza di una clausola abusiva inserita in un contratto tra un professionista e un consumatore

Tale termine non deve essere meno favorevole rispetto a quello previsto dal diritto nazionale per ricorsi analoghi né deve rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione

JB e KC hanno stipulato contratti di credito aventi ad oggetto la concessione di prestiti personali con, rispettivamente, Raiffeisen Bank e BRD Groupe Société Générale. Dopo aver rimborsato integralmente tali crediti, ciascuno di essi ha proposto ricorso dinanzi alla Judecătoria Târgu Mureş (Tribunale di primo grado di Târgu Mureş, Romania) diretto a ottenere l'accertamento del carattere abusivo di talune clausole di tali contratti che prevedevano il pagamento di commissioni di istruttoria e di gestione mensile, nonché la possibilità, per la banca, di modificare i tassi di interesse.

Raiffeisen Bank e BRD Groupe Société Générale hanno affermato che, alla data di proposizione dei ricorsi, JB e KC non avevano più la qualità di consumatore, essendo estinti i contratti di credito con la loro integrale esecuzione, e non avevano più legittimazione ad agire.

La Judecătoria Târgu Mureş ha dichiarato che l'integrale esecuzione di un contratto non impediva la verifica del carattere abusivo delle sue clausole e ha ritenuto che tali clausole fossero abusive. Detto giudice ha dunque ingiunto ai due istituti bancari di restituire le somme pagate da JB e KC in forza di tali clausole, maggiorate degli interessi legali. Raiffeisen Bank e BRD Groupe Société Générale hanno proposto appello avverso tale decisione.

In tale contesto, il Tribunalul Specializat Mureş (Tribunale superiore specializzato di Mureş, Romania) ha chiesto alla Corte di giustizia se la direttiva 93/13 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ¹ continui a trovare applicazione dopo l'integrale esecuzione di un contratto e, in caso di risposta affermativa, se un'azione di restituzione delle somme riscosse in forza delle clausole contrattuali ritenute abusive possa essere soggetta a un termine di prescrizione di tre anni che inizia a decorrere dall'estinzione del contratto.

Con la sentenza odierna, la Corte ricorda, anzitutto, che il giudice nazionale deve disapplicare una clausola contrattuale abusiva che prescriva il pagamento di somme in realtà non dovute e che ciò implica la restituzione delle somme pagate in base a tale clausola.

La Corte rileva, tuttavia, che spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, in assenza di disposizioni al riguardo nel diritto dell'Unione, stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti dei cittadini dell'Unione. Tali modalità non devono tuttavia essere meno favorevoli di quelle relative a ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) e non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (principio di effettività).

¹ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

Per quanto riguarda il principio di effettività, la Corte ricorda che il regime di tutela istituito dalla direttiva 93/13 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori si fonda sull'assunto che il consumatore sia in una situazione di inferiorità rispetto al professionista. A questo proposito, sebbene un termine di prescrizione di tre anni appaia, in linea di principio, materialmente sufficiente per consentire al consumatore la preparazione e la proposizione di un ricorso effettivo, esso rischia tuttavia, dato che comincia a decorrere dalla data di esecuzione integrale del contratto, di essere scaduto ancor prima che il consumatore possa avere conoscenza della natura abusiva di una clausola contenuta in tale contratto. Tale termine non è dunque idoneo a garantire al consumatore una tutela effettiva.

In tale contesto, limitare la tutela conferita al consumatore alla sola durata dell'esecuzione del contratto in questione non è conciliabile con il regime di tutela istituito da tale direttiva. Il principio di effettività osta dunque a che l'azione di restituzione sia soggetta a un termine di prescrizione di tre anni, decorrente indipendentemente dal fatto che il consumatore avesse o potesse ragionevolmente avere conoscenza del carattere abusivo di una clausola di detto contratto.

Per quanto attiene al principio di equivalenza, la Corte ricorda che il rispetto di tale principio presuppone che la norma nazionale di cui trattasi si applichi indifferentemente ai ricorsi fondati sulla violazione del diritto dell'Unione e a quelli fondati sull'inosservanza del diritto interno aventi analogo oggetto e analoga causa. A tale riguardo, il principio di equivalenza osta a un'interpretazione della normativa nazionale secondo la quale il termine di prescrizione di un'azione in giudizio per la restituzione delle somme versate in forza di una clausola abusiva inizia a decorrere dalla data dell'esecuzione integrale del contratto, mentre per un'azione analoga di diritto interno questo stesso termine inizia a decorrere dalla data dell'accertamento giudiziale della causa dell'azione.

La Corte conclude che **la direttiva 93/13 non osta a una normativa nazionale che, pur prevedendo il carattere imprescrittibile dell'azione diretta ad accertare la nullità di una clausola abusiva contenuta in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, assoggetta a un termine di prescrizione l'azione diretta a far valere gli effetti restitutori di tale accertamento. Tuttavia tale termine non deve essere meno favorevole rispetto a quello relativo a ricorsi analoghi di diritto interno, né deve rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione.**

La direttiva 93/13 di cui trattasi, nonché i principi di equivalenza e di effettività ostano a un'interpretazione della normativa nazionale, da parte dei giudici nazionali, secondo la quale il termine di prescrizione di tre anni di un'azione in giudizio per la restituzione delle somme pagate in forza di una clausola abusiva inizia a decorrere dalla data dell'esecuzione integrale del contratto, qualora si presuma, senza che sia necessario verificarlo, che, a tale data, il consumatore dovrebbe o avrebbe dovuto avere conoscenza del carattere abusivo della clausola di cui trattasi o qualora, per azioni analoghe di diritto interno, tale stesso termine inizi a decorrere a partire dall'accertamento giudiziale della causa di tali azioni.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575